

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2005

giugno

**“Inform. Legge”
n. 60**

ASSEGNI DI MATERNITÀ PER LE DONNE RIFUGIATE

a cura del:

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*della Federazione delle
Chiese Evangeliche
in Italia*

Introduzione

Lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno
2005

Via Firenze 38, 00184 Roma
tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@feci.it

Roma, 30 giugno 2005

Il 10 giugno 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per la famiglia, ha riconosciuto **ai rifugiati** presenti sul nostro territorio il **diritto ad ottenere l'assegno di maternità**, equiparando quindi la loro condizione a quella dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con carta di soggiorno.

Nel riconoscere questo diritto si è tenuto conto dell'articolo 24 della **Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 di Ginevra** che, infatti, recita:

“Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne: ...

b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, **di maternità**, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale)..”

Non è invece stato riconosciuto il diritto ad ottenere l'assegno per il terzo figlio, rispecchiando in questo la condizione dei cittadini extracomunitari con carta di soggiorno.

Servizio Rifugiati e Migranti

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Direzione generale per la famiglia

Lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno 2005

Oggetto: Assegni di maternità e per il terzo figlio ex art. 65 e 66 della legge n. 488/1998 alle rifugiate politiche

Con nota de119/05/04, il Ministero dell'Interno ha espresso il parere di competenza in merito ad un quesito posto da questa Direzione Generale circa la possibilità di estendere l'assegno di maternità e per il terzo figlio, ex articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, alle cittadine extracomunitarie, rifugiate politiche.

Sull'argomento, l'Amministrazione dell'Interno ha espresso un parere di massima positivo, richiamando l'articolo 24, lett.b) della Convenzione sullo status di rifugiato del 28/07/1951, resa esecutiva nel nostro Paese con la legge n. 722/1954, in base alla quale gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai nazionali per quanto riguarda "le assicurazioni sociali"; la stessa Amministrazione ha demandato alla competenza di questo Ministero la valutazione di quali prestazioni far rientrare fra quelle comprese nel citato articolo 24. Allo scopo di esaminare congiuntamente tale problematiche, questa Direzione Generale ha sottoposto la questione all'attenzione della Direzione Generale Emigrazione che, limitatamente alla concessione dell'assegno di maternità ex articolo 65 della legge n. 448/1998, si è conformata al parere dell' Amministrazione dell'Interno, nel senso di riconoscere la parificazione tra rifugiati e nazionali per l'erogazione di questo beneficio. Come è noto, la normativa vigente prevede alcune differenze fra i fruitori degli assegni ex articoli 65 e 66 della citata legge n. 448/1998, in quanto l'assegno di maternità è concesso alle cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso della carta di soggiorno, mentre il diritto all'assegno per il terzo figlio è riconosciuto solo ai cittadini italiani e comunitari. Da parte di questa Direzione Generale si concorda con quanto contenuto nelle note sopra specificate e si ritiene che i Comuni, valutando caso per caso, possano procedere all'erogazione dell'assegno di maternità, ex articolo 66 della legge n. 448/1998, alle madri rifugiate politiche, senza richiedere, come previsto dall'articolo 10 del decreto n. 452/2000

per la generalità delle cittadine extra comunitarie, il possesso della carta di soggiorno.

Per quanto riguarda la concessione dell'assegno per il terzo figlio, ex articolo 65 della citata legge n. 448/1998, ai rifugiati politici, si ritiene che non sussistano le condizioni per l'attribuzione del beneficio agli stessi, in quanto i cittadini extracomunitari non sono stati compresi dal legislatore fra i destinatari della prestazione sociale.”

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

- ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.ch>
- ARCI (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- Briguglio Sergio: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- Caritas Diocesana di Roma: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- GOVERNO: <http://www.governo.it>
- ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- JRS (Jesuit Refugee Service): <http://www.jesref.org>
- Medici Senza Frontiere: <http://www.msf.it>
- PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- Save the Children: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- UNIONE EUROPEA: <http://europa.eu.int>

SRM materiali - Infrom. Legge

Informazione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@feci.it.

Per contattarci

Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@feci.it
www.feci.it